

Parti

Ricorrente: Wolfgang e Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR

Resistente: Finanzamt Krefeld

Questioni pregiudiziali

- 1) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consente agli Stati membri di privilegiare, ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell'IVA dovuta a monte per una determinata operazione quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d'affari di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt, UE:C:2012:689).
 - a) Se, ai fini di una più precisa determinazione dell'imposta detraibile, le prestazioni effettuate a monte all'atto dell'acquisto o della costruzione di un immobile ad uso promiscuo, la cui base imponibile attenga ai costi di acquisto e costruzione, debbano essere imputate in primo luogo alle operazioni (imponibili o esenti) per l'uso dell'edificio e se solo la rimanente imposta a monte debba essere poi ripartita in base ad un criterio fondato sulla superficie o sul volume d'affari.
 - b) Se i criteri enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza dell'8 novembre 2012, C-511/10, BLC Baumarkt [UE:C:2012:689] e la risposta alla questione precedente siano applicabili anche all'imposta dovuta relativamente a prestazioni effettuate a monte per l'uso, la conservazione o la manutenzione di un immobile ad uso promiscuo.
- 2) Se l'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato nel senso che la rettifica della detrazione iniziale prevista da tale disposizione trovi parimenti applicazione in una fattispecie in cui un soggetto passivo abbia ripartito l'imposta a monte per la costruzione di un immobile ad uso promiscuo secondo il metodo basato sul volume d'affari, previsto all'articolo 19, paragrafo 1, della sesta direttiva medesima nonché consentito dal diritto nazionale, e, successivamente, uno Stato membro privilegi un altro criterio di ripartizione durante il periodo di rettifica.
- 3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione: se i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino all'applicazione dell'articolo 20 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, qualora lo Stato membro, in casi del genere precedentemente illustrato, non prescriva espressamente una rettifica dell'imposta dovuta a monte né adotti una normativa transitoria e qualora la ripartizione dell'imposta a monte secondo il metodo fondato sul volume d'affari applicata dal soggetto passivo sia stata riconosciuta in generale come adeguata dal Bundesfinanzhof.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 17 luglio 2014 — SIA «Maxima Latvija»/Konkurences padome

(Causa C-345/14)

(2014/C 329/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente in cassazione: SIA «Maxima Latvija»

Resistente: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'accordo in discussione nella presente causa, concluso tra un locatore di locali commerciali e un commerciante al dettaglio (locatario di riferimento), che limita il diritto del locatore di decidere unilateralmente, in assenza del consenso del menzionato locatario di riferimento, di concedere in locazione altri locali commerciali a potenziali concorrenti di quest'ultimo, possa essere considerato come un accordo tra imprese il cui oggetto è impedire, restringere o falsare la competenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 2) Se sia necessario, ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuare un'analisi della struttura del mercato e quale debba essere il suo oggetto.
- 3) Se il potere di mercato dei partecipanti all'accordo in esame nella fattispecie e il suo possibile aumento siano circostanze da tenere necessariamente in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità di tale accordo con quanto disposto dall'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 4) Se, qualora per accertare la natura dell'accordo e dimostrare che ricorrono gli elementi rilevanti dell'accordo vietato sia necessario valutare la possibilità che esso sia dannoso per il mercato, tale possibilità possa essere parimenti sufficiente per dichiarare che detto accordo configura un accordo vietato, senza verificare se si siano concretamente prodotti effetti sfavorevoli.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 18 luglio 2014
— New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

(Causa C-347/14)

(2014/C 329/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: New Media Online GmbH

Autorità appellata: Bundeskommunikationssenat

Altra parte: Bundeskanzler

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che è possibile ravvisare la necessaria comparabilità, quanto alla forma e al contenuto, di un servizio esaminato con la radiodiffusione televisiva, se tali servizi sono proposti anche mediante trasmissioni televisive che possono essere considerate mezzi di comunicazione di massa destinate a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale sono idonee ad esercitare un impatto evidente.